



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

P.zza della Repubblica n. 35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

ORDINANZA SINDACALE N. 1 / 2024

OGGETTO: ORDINANZA IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO.

IL SINDACO

Visto il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 5 gennaio 2022, ha disposto l'abrogazione di alcuni provvedimenti di Lotta obbligatoria e Misure di emergenza nazionali fra cui anche il D.M. 30 ottobre 2007 riguardante la Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*).

Considerato che la presenza di Processionaria nelle aree urbane o comunque nelle aree frequentate dalla popolazione, rappresenta un rischio per la salute umana e per gli animali domestici pertanto le infestazioni vanno segnalate alle autorità incaricate di tutelare la sanità pubblica, ovvero al Sindaco del Comune dove si trovano le piante

Dato atto che a seguito del Decreto Ministeriale del 6 Dicembre 2021 “Abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali”, dal 7 dicembre 2021 la lotta alla processionaria del pino nel territorio nazionale è obbligatoria solo dove c'è un'ordinanza comunale;

Dato atto che è demandata al Sindaco, quale “Autorità sanitaria competente”, la facoltà di disporre “interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale”;

Dato atto

- che il Comune di Sogliano al Rubicone, svolge numerose attività volte al contrasto di tali focolai presso alberature pubbliche ubicate in vie e parchi pubblici;
- che spesso suddette attività sono state vanificate o comunque notevolmente compromesse dalla totale mancanza di attività di contrasto presso alberature ubicate in aree contigue private;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, oltre che sugli animali da affezione, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i “nidi”) sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

Rilevato inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere specifico provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, al fine di evitare o comunque limitare nel maggior grado possibile

l'insorgenza del fenomeno ;

Considerata, inoltre, la necessità di ordinare ai cittadini ed a tutti i soggetti interessati (proprietari, amministratori di condomini e conduttori di aree verdi e di aree forestali) interventi idonei al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione e valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

Dato atto che la presente ordinanza sostituisce la precedente ordinanza 18/2015;

Visto il parere espresso da AUSL Romagna in data 3 febbraio 2020 (pgn 16076/99)

Visti gli artt. 7 bis e 50, 4° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art.13 della L. 833/1978;

Vista la Legge n.° 689/1981 e s.m.i.;

ORDINA

1) Ai proprietari, amministratori di condominio o conduttori di aree verdi (giardini, parchi, aree verdi privati) di effettuare annualmente durante il periodo invernale – inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il **20 gennaio** ed il **20 maggio** di ogni anno, tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* .

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie arboree soggette all'attacco del parassita:

- pino nero (*Pinus nigra*);
- pino silvestre (*Pinus sylvestris*);
- pino domestico (*Pinus pinea*);
- pino marittimo (*Pinus pinaster*);
- varie specie di cedro (*Cedrus* spp.).

senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, eventualmente rivolgendosi a ditte specializzate.

Oltre all'asportazione dei nidi potranno essere messe in atto adeguate tecniche di profilassi, quali trattamenti fitosanitari, endoterapici o mezzi di complemento quali la cattura massale condotta con trappole a feromoni.

I trattamenti potranno essere effettuati solo da Utilizzatori Professionali e conformemente alle disposizioni fornite dal Servizio Fitosanitario.

2) Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* . Qualora si riscontrasse una presenza rilevante di nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune.

AVVISA

Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Che è fatto assoluto divieto di abbandonare i rami con i nidi di processionaria. Il proprietario degli alberi con nidi e larve da eliminare dovrà eseguire lo smaltimento in modo idoneo e nei termini di legge.

Che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale ed al Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare – Carabinieri il rispetto della presente Ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con l'applicazione di una Sanzione pecuniaria ai sensi della legge n° 689/81 da Euro 25,00 a Euro 500,00 per ciascuna pianta infestata.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della Legge N° 241/1990 e ss. mm./ii., contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, al Tribunale Amm. vo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza , per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze:

- All'A.S.L. Romagna, Dipartimenti di Sanità Pubblica, Sede di Cesena;
- Al Servizio Fitosanitario Regionale, Sede di Cesena;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare – Carabinieri.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Amministrazione Comunale e dandone la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili.

INVITA

La cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza di nidi di processionaria in parchi ed aree pubbliche e private al Comune di residenza attraverso i seguenti canali:

- mail: protocollo@comune.sogliano.fc.it
- pec: comune.sogliano@cert.provincia.fc.it
- segnalazione telefonica: [0541/817311](tel:0541/817311)

INFORMA

Ai sensi della L. 241/90 s.m.i. il Settore comunale competente è l'Area Servizi Amministrativi, Demografici e Patrimonio al quale potrà essere richiesta ogni necessaria informazione, attraverso i canali di cui sopra, o telefonando all'ufficio Patrimonio, negli orari d'ufficio indicati sul sito istituzione, al numero tel.0541/8173016 o inviando una mail al seguente indirizzo: patrimonio@comune.sogliano.fc.it

Altre informazioni possono essere richieste al Servizio Fitosanitario Regionale Via di Saliceto n. 81 Bologna inviando una mail al seguente indirizzo: omp1@regione.emilia-romagna.it.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Li, 22/02/2024

IL SINDACO
BOCCHINI TANIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

